

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Paolo Covini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott. Leonardo Petrella

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Andrea Celeste Bodini

Dott.ssa Tamara Rizzo

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

Milano, 27 ottobre 2021

Tax Letter 2021/013 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale 2021) - Misure Fiscali

Il Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, cosiddetto “Decreto Fiscale”, è stato pubblicato sulla G.U. 21 ottobre 2021, n. 252.

Il Decreto-legge, anche di seguito “Decreto” è entrato in vigore il 22 ottobre 2021.

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni fiscali contenute nel Decreto, restando in attesa di ulteriori chiarimenti relativamente agli aspetti procedurali.

Si segnala che con separata News Letter sono state analizzate le principali disposizioni innovative in ambito giuslavoristico.

1 - ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO

L'art. 1 del Decreto prevede la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”) per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.



CONCENTER

STUDIO TOZZA

Studio

CASTELVEDERE

Member Firm of E.L.G. E.V.

European Lawyer Group E.V.

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

email: info@bcptale.it

www.cprtale.it

Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della “Rottamazione-ter” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

2 - CARTELLE DI PAGAMENTO

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti, il termine per l’adempimento spontaneo.

La postergazione del termine vale solo per le cartelle di pagamento stante l’espresso riferimento all’art. 25 co. 2 del D.P.R. n. 602/73, quindi non per gli accertamenti esecutivi (art. 29 del D.L. n. 78/2010 o art. 1 co. 792 - 804 della Legge n. 160/2019) né per gli avvisi di addebito INPS (art. 30 del D.L. n. 78/2010).

Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’Agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Infine, si segnala che il termine per l’adempimento spontaneo per le cartelle notificate a partire dal 1° gennaio 2022, tornerà ad essere quello originario, ovvero di 60 giorni.

3 - DECADENZA DEI PIANI DI DILAZIONE

L’art. 3 del Decreto interviene in materia di decadenza dei piani di rateazione.

Infatti, con riferimento ai piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione per effetto del Covid-19, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del Decreto (22 ottobre 2021) nella decadenza dai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 (inizio pandemia) sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 è fissato al 31 ottobre 2021.

4 - CORRETTIVI ALLA DISCIPLINA R&S

Il Decreto individua anche alcuni correttivi alla disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura.

In particolare, i soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto (22 ottobre 2022) hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:

1. il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta;
2. gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
3. tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.

Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

5 - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL “PATENT BOX” E INTRODUZIONE DELLA “SUPER DEDUZIONE” PER I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO SU BENI IMMATERIALI

Con le modifiche introdotte dal Decreto, è stata abrogata l'opzione per il *Patent Box* e al suo posto viene introdotta una “*super deduzione*” per i costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali. La “*super deduzione*” ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

Ai fini delle imposte dirette ed IRAP, sono maggiorati del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito di impresa in relazione a:

- software protetto da *copyright*;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa (esclusi dalla precedente versione del *Patent Box*);
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

I soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.

I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione con apposita comunicazione che dovrà essere disciplinata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto (22 ottobre 2021), pertanto, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della L. 190/2014, relative al precedente regime del *Patent Box*.

A tal fine viene previsto un regime transitorio in base al quale coloro che prima dell'emanazione del presente Decreto abbiano esercitato l'opzione per il *Patent Box*, potranno continuare a beneficiare di tale normativa o in alternativa possono optare per il nuovo regime agevolativo.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.